

# Qualificazione tributaria e previdenziale delle borse di studio, di ricerca, di tirocinio e degli incarichi di ricerca conferiti dall'Università

## Sommario

Introduzione .....	2
Quadro sinottico .....	2
Trattamento fiscale delle borse con tassazione IRPEF .....	3
Detrazioni d'imposta e altre opzioni disponibili .....	3
Il trattamento integrativo .....	4
IRAP .....	5
Trattamento previdenziale delle borse con contributi previdenziali INPS .....	5
Trattamento fiscale e previdenziale dei non residenti .....	7
Documenti .....	7

## Introduzione

La borsa di studio è un finanziamento economico destinato agli studenti, concernente: mantenimento durante lo studio, agevolazioni su acquisti di beni strumentali, o attività comunque specificate. È generalmente riconosciuta secondo criteri meritocratici e di reddito, con modalità precisate dalla L. 68/2012 che ne attribuisce la competenza alle Regioni. Possono essere bandite dagli Atenei altre tipologie di borse che prevedono ad esempio la mobilità all'estero, la formazione specialistica, post-lauream o per attività di ricerca o tirocinio.

L'Università può conferire, oltre alle borse, incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione. Fino a 31/12/2024 poteva conferire anche gli assegni per attività di ricerca.

## Quadro sinottico

Tipologia	Trattamento IRPEF	Rilevanza IRAP	Trattamento INPS
Assegni di ricerca (fino al 31.12.2024)	Esente	Irrilevante	Soggetto INPS - Gestione separata
Incarichi di ricerca	Esente	Irrilevante	Soggetto INPS - Gestione separata
Borse di dottorato	Esente	Irrilevante	Soggetto INPS - Gestione separata
Borse per la frequentazione di scuole di specializzazione medica	Esente	Irrilevante	Soggetto INPS - Gestione separata
Borse di Tutorato (art. 1 comma 1 lettera b) della L. 170/2003)	Esente	Irrilevante	Soggetto INPS - Gestione separata
Borse di studio regionali / diritto allo studio	Esente	Irrilevante	Non soggetto INPS
Borse di ricerca dipartimentali fino al 06/06/2025	Esente	Irrilevante	Non soggetto INPS
Borse di ricerca dipartimentali dal 07/06/2025	Tassazione a scaglioni con diritto a detrazioni (eventuale trattamento integrativo)	Rilevante IRAP	Non soggetto INPS
Borse Erasmus+	Esente	Irrilevante	Non soggetto INPS
Borse di studio ordinarie	Tassazione a scaglioni con diritto a detrazioni come reddito di lavoro assimilato	Rilevante IRAP	Non soggetto INPS
Attività a tempo parziale degli studenti - 200 ore- (art. 11 del D. Lgs 58/2012) fino a 3.500 euro	Esente	Irrilevante	Non soggetto INPS
Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità (art. 1 co 273/289 della L. 232/2016	Esente	Irrilevante	Non soggetto INPS
Borse di studio erogate a cittadini stranieri in forza di accordi internazionali art. 3 comma 3 lettera d-ter del TUIR, erogate da soggetti (Università) che agiscono su disposizione e per conto di un Organo del Governo	Esente	Irrilevante	Non soggetto INPS
Tirocini formativi (art. 1 commi 720-726 della L. 234/2021)	Tassazione a scaglioni con diritto a detrazioni come reddito di lavoro assimilato	Rilevante IRAP	Non soggetto INPS

## Trattamento fiscale delle borse con tassazione IRPEF

Le borse rientrano a fini fiscali tra i redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR – Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Seguono quindi l'ordinaria tassazione IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) a scaglioni, in base alla normativa in vigore, applicando le aliquote agli scaglioni di reddito come di seguito riportato:

Scaglioni IRPEF	Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro	23%
da 28.000 fino a 50.000 euro	33%
da 50.000 in poi	43%

Le aliquote si applicano alla **base imponibile** (scaglioni) determinata dall'art. 52 del TUIR, che rimanda la sua individuazione al reddito di lavoro dipendente. È costituita dalle somme e i valori percepiti nel periodo d'imposta, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre, in relazione al rapporto di lavoro o, per le borse, in relazione alla durata della borsa.

Qualora siano previsti dei contributi previdenziali (vedi anche "Trattamento previdenziale" – cliccando il testo si viene riportati alla pagina), la base imponibile fiscale è calcolata al netto dei contributi a carico del percettore delle somme.

All'imposta così calcolata potrebbero aggiungersi le addizionali comunali e regionali all'IRPEF, le cui aliquote e scaglioni sono consultabili al sito <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/> nonché nelle pagine web dei Comuni e delle Regioni di residenza fiscale, costituendo così ***l'imposta lorda*** (prima delle eventuali detrazioni).

Quindi, con riferimento all'anno di imposta, se il borsista **percepisce il solo reddito della borsa** per un importo, al lordo delle ritenute fiscali, fino a €15.000, ***l'imposta lorda*** viene calcolata applicando l'aliquota relativa (23%) all'importo percepito (€15.000) per un totale annuo di €3.450.

Ricordiamo che per le persone fisiche vale il principio di cassa e quindi rientrano nell'anno di imposta le somme (al netto degli eventuali contributi previdenziali) effettivamente ricevute dal soggetto. Sono quindi esclusi dal conteggio ai fini delle imposte, quei redditi che in virtù di norme agevolative specifiche, esentano i redditi dall'imposta.

### Detrazioni d'imposta e altre opzioni disponibili

Il borsista può beneficiare delle detrazioni previste per i redditi di lavoro assimilato a lavoro dipendente e per familiari a carico. Nel caso di contemporanea erogazione di redditi da altri sostituti d'imposta oltre all'Università di Padova, le detrazioni possono essere richieste ad uno solo di essi.

Le detrazioni sono degli importi che abbattano ***l'imposta lorda (IRPEF)***.

Nello specifico il percipiente avrà la facoltà di richiedere:

- l'applicazione della detrazione minima intera prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato di importo inferiore ad € 15.000, per una detrazione una tantum nel periodo d'imposta, di €1.380;
- L'applicazione delle detrazioni personali di lavoro assimilato a lavoro dipendente, rapportata ai giorni di durata della borsa tassata, secondo lo schema di seguito riportato:

Reddito complessivo (in euro)	Detrazione (in euro)
fino a 15.000	1.955
oltre 15.000 e fino a 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
28.000 e fino a 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
oltre 50.000	0

- l'inibizione delle detrazioni personali per lavoro dipendente e assimilato (nel caso percepisca altri redditi da lavoro dipendente e assimilato esterni all'Ateneo);
- l'applicazione delle detrazioni per familiari a carico. La detrazione per figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio a partire dal 1 gennaio 2025, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992. Ricordiamo che per i figli fino a 21 anni, la detrazione viene riconosciuta mediante l'assegno unico corrisposto da INPS e non come detrazione dell'IRPEF.

Viene inoltre limitata ai soli ascendenti<sup>1</sup> conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a 750 euro per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

È stata esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo<sup>2</sup> in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

- l'inibizione del "trattamento integrativo". Non possedendone i requisiti, perché ad esempio il limite dei €15.000 è stato superato a causa di altri redditi percepiti fuori dell'Ateneo, il percipiente avrà la facoltà di richiederne l'inibizione.

### Il trattamento integrativo

Dal 1° gennaio 2024 ai redditi assimilati a lavoro dipendente **fino a 15.000 euro nell'anno**, viene riconosciuto automaticamente il diritto al trattamento integrativo di 100 euro al mese in busta paga, quando **l'imposta lorda** dovuta è di importo superiore alle detrazioni IRPEF spettanti, pari a 1.955 euro per periodo d'imposta, ma da queste bisognerà sottrarre l'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

<sup>1</sup> Sono ascendenti: i genitori, i nonni e le nonne, i bisnonni e le bisnonne.

<sup>2</sup> Lo Spazio economico europeo (SEE) raggruppa i 27 Stati membri dell'Unione europea (Unione) e tre Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Ricordiamo che il superamento della soglia reddituale comporta la restituzione del trattamento integrativo riconosciuto in sede di conguaglio dei redditi, che avviene in chiusura del contratto o comunque al 31.12 di ogni anno.

Per determinare la spettanza del diritto al trattamento integrativo, è necessario includere nel calcolo del reddito annuo eventuali altri redditi tassati oltre a quelli corrisposti dall'Università di Padova.

Ne hanno diritto anche i contribuenti con reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro annui, nella misura massima di 1.200 euro, a condizione che la somma delle seguenti detrazioni previste dal TUIR e **spettanti in sede di dichiarazione dei redditi (730, redditi PF)** sia superiore all'ammontare dell'imposta lorda dovuta:

- per i familiari a carico;
- per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto);
- per erogazioni liberali;
- per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR;
- per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative.

## IRAP

IRAP è un'imposta dovuta dall'Università alla Regione in cui l'attività viene svolta.

Se calcolata con il metodo retributivo, ha come base imponibile le somme riconosciute al soggetto al lordo della contribuzione previdenziale, alla quale viene applicata l'aliquota dell'8,5%.

## Trattamento previdenziale delle borse con contributi previdenziali INPS

La legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura prevenzione, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

Le borse di studio derogano generalmente all'assoggettamento a contribuzione previdenziale. Nel tempo tuttavia si sono susseguite norme che hanno sempre maggiormente incluso nel quadro generale della previdenza tipologie di reddito assimilato che ne erano inizialmente escluse. Le tipologie di borse o assegni che sono assoggettate a contribuzione previdenziale sono consultabili nella sezione "Quadro sinottico" (cliccando il testo si viene riportati alla pagina).

Nel dettaglio:

1. **Gli assegni di ricerca** sono stati iscritti alla Gestione Separata INPS come previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. **Incarichi di ricerca:** il comma 6 dell'articolo 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede, per i titolari degli incarichi di ricerca, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.

3. L'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 3 agosto 1998, n. 315 ha disposto l'obbligo, dal 1° gennaio 1999, di iscrizione alla Gestione Separata INPS delle borse di studio per la **frequenza dei corsi di dottorato di ricerca**. La competenza sulla contribuzione è sempre della Gestione Separata INPS anche se i soggetti in questione sono professionisti iscritti a un'apposita cassa.
4. I **medici con contratto di formazione specialistica**, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, sono iscritti alla Gestione Separata INPS secondo quanto stabilito dell'articolo 1, comma 300, Legge Finanziaria del 2006.  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute, su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che i medici in formazione specialistica sono assoggettati come tutti gli altri iscritti alla Gestione Separata INPS all'aliquota ridotta, se sono già iscritti alla cassa professionale e all'aliquota piena in caso contrario.
5. È stata prevista l'iscrizione alla Gestione Separata INPS degli assegni per l'incentivazione delle **attività di tutorato**, con l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170, per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, erogati a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, laurea specialistica, scuole di specializzazione per le professioni forensi e scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.

L'imponibile contributivo è costituito dall'intero ammontare della borsa di studio, di ricerca, di formazione specialistica o assegno.

Una volta calcolato il contributo applicando l'aliquota alla base imponibile, gli oneri previdenziali sono per 2/3 a carico dell'Ateneo e per 1/3 a carico del percipiente. La quota parte che grava sul percipiente è automaticamente versata dall'Ateneo, ogni mese, alla cassa previdenziale INPS - Gestione Separata.

Il percettore deve provvedere autonomamente ad iscriversi alla Cassa INPS - Gestione Separata, nel caso non fosse già iscritto per precedenti rapporti assoggettati a tale contribuzione. La domanda va presentata online all'INPS, attraverso il servizio "Domanda Iscrizione Parasubordinati" (art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Dopo l'accesso al servizio con le proprie credenziali:

- selezionare il modulo d'iscrizione alla Gestione Separata;
- compilare i campi richiesti;
- nella seconda parte selezionare la voce "collaboratore o altra attività";
- confermare l'iscrizione e completare la registrazione;
- stampare la ricevuta.

L'aliquota contributiva e di computo per le figure assimilate, iscritte in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- 0,50%, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- 0,22%, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;

- 1,31%, disposta dal comma 223 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha integrato l'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l'obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione "pari a quella dovuta per la prestazione NASpl". Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR), anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno.

<b>Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA</b>	<b>IVS</b>	<b>Malattia Maternità ANF</b>	<b>Maternità ex D.M. 12.7.2007</b>	<b>DIS-COLL</b>	<b>Totale</b>
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, INCARICO DI RICERCA, TUTOR	33	0,5	0,22	1,31	<b>35,03</b>
FORMAZIONE SPECIALISTICA	33	0,5	0,22		<b>33,72</b>

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2025, l'aliquota è confermata **al 24%**, così come disposto dall'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014).

L'applicazione dell'aliquota ridotta non dà diritto al riconoscimento degli istituti relativi alla maternità e alla disoccupazione.

## Trattamento fiscale e previdenziale dei non residenti

Per i soggetti non residenti in Italia, il trattamento fiscale e previdenziale dei redditi derivanti dalle tipologie elencate nel "Quadro sinottico", è lo stesso di quello riservato ai residenti già trattato, a meno che non sia possibile applicare l'agevolazione convenzionale.

In questo caso il perceptore di redditi tassati dovrà:

- formalizzare la richiesta all'Ateneo dell'applicazione dell'agevolazione convenzionale tra il proprio paese di residenza e l'Italia;
- individuare nella stessa convenzione l'articolo relativo ai redditi percepiti e il trattamento fiscale ivi previsto;
- fornire la certificazione di residenza fiscale rilasciata dall'autorità fiscale estera relativa all'anno di percepimento del compenso.

L'Ateneo, in veste di sostituto d'imposta, ha la facoltà di accogliere la richiesta e di riconoscere l'applicazione del regime convenzionale solo su presentazione della documentazione citata.

## Documenti

Per tutte le tipologie di redditi presenti nel "Quadro sinottico" (cliccando il testo si viene riportati alla pagina), sia che siano assoggettati a tassazione che esenti, l'Università è tenuta a predisporre e inviare sia al percipiente che all'Agenzia delle Entrate, la certificazione unica. Si tratta di un documento fiscale che certifica gli importi corrisposti dal sostituto d'imposta ed è rilasciato per la finalità della Dichiarazione dei redditi e/o

per l'ISEE. Nel caso di percipienti che contribuiscono alla Gestione Separata INPS, la Certificazione Unica riporterà anche l'ammontare della contribuzione nella Sezione 3 - INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI.

Il documento deve essere conservato a fini fiscali per 5 anni.

Nel caso di redditi esenti presenti nel "Quadro sinottico", l'Ateneo non riconosce gli importi di assistenza fiscale risultanti dalla dichiarazione dei redditi.